

CASSAZIONE: GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO. POSSONO SOLO FARE MULTE PER DIVIETO DI SOSTA?

La Prima Sezione della Corte di Cassazione (Sent. n. 18186/2006) ha stabilito che gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare solo le violazioni a norme del codice della strada in materia di sosta. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che seppur vero che il legislatore ha stabilito che “determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della PÄ, in relazione al servizio svolto, in considerazione della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi, specie nei centri urbani” detto potere deve essere limitato alle sole violazioni del Codice della Strada inerenti la sosta dei veicoli. La Corte ha poi precisato che per le altre violazioni, come ad esempio la circolazione di auto private in corsie riservate ai mezzi pubblici, “l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui all'art. 17, co. 132, della cit. legge n. 127 del 1997”. Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un automobilista al quale era stato multato per aver circolato su una corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.

“GRATTINO” NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO: NESSUNA SANZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI MANCATA ESPOSIZIONE

Lo ‘SPORTELLO DEI DIRITTI’ della Provincia di Lecce, la cui delega è stata assegnata all'Assessore Carlo Madaro, segnala una nuova importante sentenza in tema di mancata esposizione del cosiddetto “grattino” per supposta violazione dell'art. 157, c. 6 e 8, emessa dal GdP di Caserta nella causa iscritta con ruolo n. 4112/06.

La sentenza pare totalmente innovativa ed in breve afferma che nei casi di mancata esposizione del “grattino” nei parcheggi a pagamento, nessuna sanzione amministrativa può essere comminata, perché nessuna norma del C.d.S lo prevede.

Chi non espone il “grattino” è solo tenuto al pagamento del parcheggio impegnato per il tempo, calcolato ad ora o frazione di essa, ma non all'esposizione di attestazioni di pagamento, non essendovi per l'appunto alcuna norma che indichi questo obbligo, riferendosi l'art. 157 comma 6 ai luoghi in cui la sosta è prevista per un tempo limitato e non all'ipotesi di parcheggio a pagamento.

Pertanto le contravvenzioni elevate in virtù delle citate norme, sono da considerarsi illegitti-

me, con il susseguente annullamento dei verbali e dei loro effetti giuridici. Già da tempo, infatti, lo “Sportello” ha segnalato la prassi di gran parte dei comuni di maggiori dimensioni che hanno creato intere aree destinate alla sosta a pagamento con tariffazione a tempo, senza destinare alla libera sosta aree contigue, ledendo pertanto il diritto degli utenti della strada di “cercare” il parcheggio in quest'ultime.

La situazione venutasi a creare in questi comuni ha determinato un notevole aumento dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione della sosta regolamentata, e lo “Sportello dei Diritti” riceve quotidianamente decine di reclami in tal senso.

L'Assessore Madaro ribadendo l'invito ai comuni che non si attengono alle prescrizioni del Codice della Strada di modificare immediatamente le delibere illegittime ed in qualità di Assessore Provinciale con delega alla “Cittadinanza Attiva”, ritenendo fondamentale l'intervento democratico dei cittadini nelle decisioni d'importanza sostanziale per la vita cittadina, si fa promotore di tutti quegli istituti di partecipazione popolare previsti dagli statuti dei Comuni al fine di sensibilizzare i Comuni ove gli stessi continuassero a ledere i diritti dei cittadini-utenti della strada.

CASSAZIONE: NON CI SONO PARCHEGGI LIBERI VICINO A QUELLI A PAGAMENTO? SI PUÒ PARCHEGGIARE ANCHE SENZA PAGARE IL TICKET

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 116/2007) hanno stabilito che non sono valide le multe che vengono elevate alle auto parcheggiate nelle cd. strisce blu se vicino non è stato predisposto dal Comune un parcheggio libero. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che nei centri urbani, ad esclusione di alcune zone tra cui quelle a traffico limitato, delle aree pedonali e da quelle di particolare rilevanza urbanistica, gli amministratori comunali hanno sempre l'obbligo di istituire zone di sosta gratuita e libera in prossimità di posteggi in cui è vietata la sosta o in cui è previsto il parcheggio solo a pagamento e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del Codice della Strada. Con la decisione i Giudici, oltre ad aver confermato la competenza a decidere in materia del giudice ordinario, hanno respinto il ricorso di un Comune sardo che si era opposto alla cancellazione di alcune multe inflitte a un avvocato che posteggiava la macchina senza pagare il ticket in un posteggio a pagamento.